

STATUTO

CONSORZIO SIENA ENERGIA

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato Consorzio Siena Energia.

2. SEDE

La sede del Consorzio è in Via dei Rossi n. 2 , Siena.

3. SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone mediante un'organizzazione comune a servizio dei consorziati a migliorarne la capacità e l'efficienza dei fattori produttivi.

Il Consorzio ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento di attività relative alla produzione o autoproduzione, acquisto ed approvvigionamento sul libero mercato, nazionale o estero, in nome e per conto dei consorziati, e alla distribuzione, erogazione, e vendita e ripartizione fra i medesimi di ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili o assimilate, di prodotti energetici in genere, nonché di ogni altra utilità, bene o servizio, funzionali all'attività dell'impresa.

In particolare il Consorzio, ha per oggetto lo svolgimento e il coordinamento dell'attività d'impresa dei consorziati relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica in nome e per conto di aziende consorziate in qualità di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 16-03-1999, n, 79, nonché di promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti energetici, utilità o servizi in favore dei consorziati ed a tali fini, anche promuovere la costituzione o partecipazione ad Enti di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative.

Rientrano inoltre nell'oggetto consortile, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per i consorziati stessi.

Il Consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai consorziati, strumentale al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente per la realizzazione dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile ed assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri Enti o Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio, nelle sole

ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio può inoltre richiedere, a garanzia delle proprie obbligazioni il rilascio di fidejussione bancaria o polizze fidejussorie.

4. DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino all'anno 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

5. CONSORZIATI

Possono essere soci del Consorzio le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizio ed agricole che abbiano i requisiti per essere considerati "clienti idonei" ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 16-03-1999, n. 79, per ubicazione e consumi di energia, nonché tutte le imprese, gli Enti pubblici e privati che abbiano interesse al perseguimento degli scopi statutari.

Oltre a quelli che lo hanno costituito possono far parte del Consorzio le imprese che soddisfino alle condizioni di cui al precedente comma e che non abbiano in corso procedure concorsuali.

L'ammissione dei nuovi soci dovrà essere effettuata mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo che previo esame dell'istanza stessa e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la specifica indicazione della data di decorrenza e delle quote di partecipazione da versarsi a cura dell'Impresa richiedente entro 30 giorni dalla data della comunicazione medesima.

La qualità di Consorziato viene acquisita, previo versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e al fondo di gestione, e comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente statuto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Al fine del miglior raggiungimento degli scopi consortili, i singoli consorziati con l'adesione al Consorzio conferiscono allo stesso mandato collettivo di rappresentanza per la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti alle fasi delle attività di impresa il cui svolgimento in comune costituisce l'oggetto del Consorzio: conferiscono quindi al Consorzio tutti i poteri occorrenti per la stipula, la modificazione e/o risoluzione di negozi, contratti e/o convenzioni attinenti alle materie che costituiscono l'oggetto e lo scopo del Consorzio.

6. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Le imprese consorziate si obbligano a:

rispettare le norme statutarie e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;

- non partecipare ad altri Consorzi o Società consortili aventi finalità simili o affini a quella del Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con interessi e finalità comuni agli altri consorziati;
- non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
- comunicare con periodicità mensile al Consiglio Direttivo eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del Consorzio;
- obbligo di fornire le garanzie finanziarie necessarie tramite:
 - “Fidejussione Bancaria”
 - o
 - “Polizza Assicurativa”
 a favore del Consorzio per un importo commisurato alla media di tre mesi di energia elettrica consumata nell'anno precedente e ad altre eventuali competenze determinate dal Consiglio Direttivo.

7. RECESSO ED ESCLUSIONE

I consorziati potranno recedere dal Consorzio con preavviso di almeno sei mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda di recesso, e comunque non prima della scadenza del contratto di fornitura in essere. Il recesso deve essere comunicato a cura del consorziato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo.

Il recesso è automatico nel caso di cessazione ufficiale dell'attività del Consorzio.

E' esclusa la facoltà di recesso solo nel caso che per effetto del recesso stesso i consumi complessivi di energia degli aderenti al Consorzio scendano al di sotto del limite minimo previsto dalla legge.

Infine il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima della scadenza di un biennio dalla iscrizione al Consorzio.

L'esclusione del consorziato è deliberata sempre e solo dal Consiglio Direttivo a maggioranza numerica, oltreché nelle ipotesi previste dall'art. 2286 del Cod. Civ., anche nei seguenti casi:

- perdita, anche di uno soltanto, dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte dal Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico;
- fallimento del socio, nel qual caso l'esclusione opera comunque di diritto ai sensi dell'art. 2288 del Cod. Civ.

E' inoltre escluso di diritto il consorziato che versi in stato di manifesta insolvenza. La decisione ha effetto immediato e il provvedimento dovrà, a cura dell'Organo Amministrativo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

La deliberazione di esclusione deve in ogni caso essere preceduta dalla contestazione al socio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti elevati con assegnazione di un termine non minore di 20 giorni per presentare eventuali deduzioni a discarico in forma scritta o verbale al Consiglio Direttivo, che saranno valutate nell'adunanza indetta per la deliberazione di esclusione. Contro l'eventuale esclusione, è previsto il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 16 del presente statuto.

In deroga a quanto sopra previsto, e per inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento di esclusione.

Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene la quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per la quota annua di gestione eventualmente anticipata, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

8. FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile inizialmente costituito dalla somma dei contributi iniziali che i consorziati sono tenuti a versare nella misura di 200 euro per quote di 2 milioni di KWh consumati o frazione di esse.

Il fondo consortile comprende:

- le quote di partecipazione stabilite nel loro ammontare dall'Assemblea, ed uguali per ogni consorziato;
- le eventuali integrazioni di tali quote saranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- sopravvenienze attive e plusvalenze patrimoniali che l'Assemblea non determini in minori costi di gestione;
- beni strumentali comunque acquisiti.

9. FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio ed è alimentato dalle quote di contribuzione, dovute dai consorziati proporzionalmente ai singoli consumi di energia approvvigionata dal Consorzio.

Il contributo del fondo gestionale è determinato in via preventiva dal Consiglio Direttivo sulla base del budget previsionale, e adeguato dall'Assemblea a maggioranza all'atto dell'approvazione del bilancio annuale, nonché riparametrato periodicamente sulla base dei consumi effettivi di energia. Gli importi relativi ai contributi del fondo di

gestione dovranno essere corrisposti al Consorzio dai singoli partecipanti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute, per l'esecuzione di specifiche prestazioni di cui abbia individualmente beneficiato.

10. RESPONSABILITA'

A norma dell'art. 2615 del Cod. Civ. per le obbligazioni assunte in nome e per conto del Consorzio dalle persone che ne hanno rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

11. ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consorzio;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.

12. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei consorziati è l'organo deliberativo del Consorzio Siena Energia. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può essere convocata anche in altra sede all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, mediante avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, l'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di assemblea a mezzo lettera raccomandata deve essere effettuato otto giorni prima dello svolgimento della stessa, l'avviso inoltre può essere effettuato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno due giorni prima.

L'Assemblea è composta di tutti i titolari delle imprese consorziate, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due consorziati.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consorzio:

- Nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa fissazione del numero;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva il bilancio annuale predisposto a cura del Consiglio Direttivo;
- Determina le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approva il regolamento consortile e le sue modificazioni;

- Decide su tutti gli altri atti rimessi alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dall'Organo Amministrativo;
- Delibera validamente in prima convocazione con la metà più uno dei consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti-
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è amministrato da un Consiglio composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a tredici eletti dall'Assemblea dei consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce nella sede legale od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telegramma o con avviso a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. Qualunque sia il tipo di avviso, lo stesso dovrà contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le sedute del Consiglio sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione con Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, senza eccezione alcuna.

Al Consiglio Direttivo compete fra l'altro:

- Determinare la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;
- Provvedere alla gestione dei fondi consortile e di gestione ed al compimento di tutte le operazioni, atti negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- Proporre all'Assemblea le quote di partecipazione al fondo consortile e al fondo gestione, nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati;
- Predisporre il conto preventivo per la determinazione della quota annua di gestione;
- Determinare le quote annuali di gestione dovute dai consorziati in ragione dei loro consumi energetici, stabilendone anticipazioni e conguagli;
- Vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati;

- Deliberare sull'ammissione od esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità;
- Predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- Nominare e revocare il Segretario;
- Predisporre ed approvare i Regolamenti Interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale;
- Adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Contratto e dal Regolamento.

Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad o più dei suoi membri, al Segretario ovvero a terzi procuratori incaricati, determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, che è anche il Presidente del Consorzio, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Consiglio potrà sostituire per captazione un consigliere che si è assentato senza giustificato motivo per più di tre convocazioni del C.d.A., e la titolarità della carica sarà confermata alla successiva convocazione dell'Assemblea del Consorzio.

Il Presidente o chi ne fa le veci (Consigliere Delegato, Segretario o Procuratore nei limiti delle rispettive attribuzioni), rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Il Segretario è nominato dal Consiglio.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare sull'attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Consorzio, di tutti i dipendenti, addetti ed incaricati agli uffici medesimi ed alla determinazione delle norme che da questi debbono essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà delegargli.

14. REVISORI

La gestione ed amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo e alla vigilanza di un Collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.

15. BILANCIO

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine del 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura di ogni esercizio, dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio a cura del Consiglio Direttivo, con situazione patrimoniale e rendiconto economico.

16. SCIoglimento

Il Consorzio si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso che *l'entità dei consumi complessivi* dei consorziati si riduca al di sotto della *soglia necessaria* per il raggiungimento del limite minimo di consumi energetici previsti dalla normativa vigente.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione.

17. ARBITRATO

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione, ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due, ed in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Siena.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazione.

In ogni caso, di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Consorzio.

Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l'arbitro di sua designazione. Ove manchi l'accordo sull'elezione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocarne la nomina da parte del Presidente della Camera di Commercio di Siena. Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale con le norme di cui sopra nel termine perentorio di giorni venti dalla data della comunicazione fatta dal Consorzio.

Nel caso di contestazione tra consorziati il termine di giorni venti decorre dalla data della notizia del fatto, che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso scaduto il termine, la parte decade dal diritto di impugnativa. Nel caso di contestazione fra il Consorzio ed i consorziati, ove non si raggiunga in seno al Consiglio l'accordo sulla indicazione dell'arbitro da designarsi dal Consorzio (essendo esclusi dal voto i rappresentanti del consorzio interessato) sarà nominato anch'esso dal Presidente della Camera di Commercio di Siena.

Il Collegio arbitrale ha funzione di amichevole compositore, ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Il Collegio arbitrale avrà la qualifica ed i poteri di arbitro irrituale e quindi agirà come mandatario delle parti contendenti, le quali si obbligano a rispettarne la decisione, anche transattiva, quale manifestazione della loro stessa volontà.

18. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.